

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 COMMA 2 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1/2018 AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI DETERMINATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI SUL TERRITORIO PIEMONTESE IN DATA 29 E 30 GIUGNO 2024 - O.C.D.P.C. N. 1096 DEL 21 AGOSTO 2024;

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Con il presente documento sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione delle **prime misure economiche di immediato sostegno (massimale € 5.000)** in favore dei soggetti privati che hanno presentato al Comune il Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" per i danni subiti a causa dell'evento calamitoso del **29 e 30 giugno 2024**.
2. Il contributo per immediato sostegno alla popolazione è correlato alla **perdita di integrità funzionale dell'immobile**, che **deve essere inoltre l'abitazione principale abituale e continuativa** come definita all'art. 2 comma 2.
3. I soggetti privati devono presentare entro il **30/09/2025** e con le modalità di cui all'articolo 5 il Modulo P/A (domanda di perfezionamento e richiesta acconto) ad integrazione del Modulo B1 già agli atti del Comune.
4. I contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, costituiscono anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
5. L'ente che espleta l'attività istruttoria è il Comune o Unione dei Comuni ed è di seguito denominato Organismo Istruttore.
6. Gli Organismi Istruttori conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui alla presente direttiva al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste, nell'ambito delle quali si dovrà tenere conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per le medesime finalità.
7. Nel caso in cui la prima misura di immediato sostegno copra la totalità del danno, gli Organismi Istruttori sono tenuti a verificare l'importo degli indennizzi assicurativi dichiarati e percepiti tenendo conto già in questa fase che l'importo del contributo sommato all'importo dell'indennizzo non può superare il massimo danno ammissibile come determinato all'art.3.
8. Il privato che ha cambiato abitazione, in via definitiva, a seguito dell'evento calamitoso, non può accedere al contributo per l'immediato sostegno.
9. Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.

Art. 2 - Finalità del contributo

1. I contributi sono concessi per il ristoro dei danni subiti dai nuclei familiari **la cui abitazione principale** abituale e continuativa **risulti compromessa**, a causa dell'evento calamitoso, **nella sua integrità funzionale**.

A tal fine si specifica che per "Integrità funzionale" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità. Gli Organismi Istruttori sono tenuti a valutare il livello di compromissione dell'edificio ed in particolare se quest'ultimo conservi i requisiti minimi di agibilità.

È da ritenere ammissibile il contributo per il primo sostegno anche qualora l'edificio non sia stato dichiarato inagibile, ma abbia subito danni per i quali i suoi requisiti dimensionali e prestazionali non siano più tali da poterlo considerare abitabile.

Tale contributo costituisce una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione. In particolare il contributo per immediato sostegno alla popolazione e il contributo per autonoma sistemazione (CAS) non possono sovrapporsi nel medesimo periodo.

In particolare il contributo è finalizzato:

a) **agli interventi su aree/fondi esterni, anche non pertinenti all'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile e sgomberata** qualora gli stessi consistano ad esempio nel ripristino o realizzazione di opere di consolidamento, di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato, di muri di contenimento e opere a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad evitarne la delocalizzazione; è facoltà degli Organismi Istruttori richiedere eventuali integrazioni utili alla definizione dell'istanza (es. breve relazione tecnica a firma di tecnico abilitato).

b) **al ripristino di aree e fondi esterni pertinenti all'abitazione principale** qualora strettamente funzionali all'accesso e/o alla fruibilità della stessa.

c) **al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione principale danneggiata o di parti comuni danneggiate di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura, pavimentazione, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale);
- serramenti interni ed esterni;
- impianti: termico, climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan;
- ascensore e montascale;

d) **al ripristino, funzionale all'utilizzo dell'abitazione, delle pertinenze, distrutte o danneggiate, qualora le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione;** per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018.

2. Per **"abitazione principale abituale e continuativa"** si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, **la residenza anagrafica e**

la dimora abituale del proprietario o la residenza anagrafica e la dimora abituale di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato).

L'Organismo Istruttore verifica attraverso le proprie banche dati (es. ufficio tributi, anagrafe, ufficio tecnico, ecc.) la veridicità di quanto dichiarato nei Moduli B1 e P/A ;

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso solo se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale come sopra definita.

4. Nel caso di **“associazione senza scopo di lucro”**, i danni all'**immobile costituente sede legale e operativa** dell'associazione stessa, sono ammissibili a contributo qualora risulti di proprietà della medesima associazione alla data dell'evento calamitoso; sono esclusi pertanto dall'ambito applicativo delle presenti disposizioni gli immobili, sedi di associazioni senza scopo di lucro, di proprietà di un ente pubblico.

Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data anteriore alla data dell'evento calamitoso.

Art. 3 - Massimali entro cui determinare i contributi

I contributi sono concessi entro il **massimale di € 5.000,00 IVA inclusa** come previsto dall'O.C.D.P.C n. 1096/2024, e sono determinati **nella misura del minor valore tra l'importo segnalato attraverso il Modulo B1 e la spesa sostenuta.**

Tale spesa deve essere comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità). Nel caso di pagamenti mediante assegno, deve essere presentata idonea quietanza (dichiarazione dell'istituto bancario o estratto conto che ne attesti il pagamento). Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo, fermo restando il massimale di cui sopra, solamente nel caso in cui le stesse risultino strettamente indispensabili per la fruizione dell'immobile (es. perizie statiche), e nella misura massima di € 750,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi.

Sono escluse le spese tecniche per consulenze, per redazione della pratica di risarcimento dei danni, ecc..

Le eventuali migliorie risultano a carico dei beneficiari del contributo, a differenza di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, che sono ammissibili all'interno del contributo.

Art. 4 - Danni esclusi

Non sono ammissibili a contributo i danni riguardanti:

- a) immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano comunque nell'ambito applicativo della presente direttiva, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale, ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

- b) le pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso le stesse si configurino come distinte unità strutturali, rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
- c) le aree e i fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso all'abitazione principale, se non ricorrono le condizioni previste all'articolo 2;
- d) gli edifici abitativi e le sedi di associazioni senza fini di lucro realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'art. 34 - bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/01;
- e) gli edifici abitativi o le sedi di associazioni senza fini di lucro che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- f) gli edifici abitativi che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) i fabbricati, che alla data dell'evento calamitoso, non risultavano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- h) i beni mobili e i beni mobili registrati;
- i) gli immobili, sedi di associazioni senza scopo di lucro, di proprietà di un ente pubblico.

Art. 5 - Modalità per la presentazione del Modulo P/A

1. L'Amministrazione Comunale attraverso idonei canali istituzionali, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza Commissariale di approvazione delle presenti disposizioni sul BURP, provvede ad informare la cittadinanza relativamente ai termini e alle modalità di presentazione del Modulo P/A (Perfezionamento della domanda di contributo e richiesta acconto).
2. I soli soggetti privati che hanno presentato il Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" devono inoltrare , **a pena di irricevibilità**, preferibilmente con PEC, al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati il **Modulo di Perfezionamento della domanda di contributo e richiesta acconto** - Modulo P/A entro il **30/09/2025**.
3. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l' Organismo istruttore deve darne comunicazione al soggetto interessato.
4. Nei casi in cui il modulo P/A, presentato entro il termine, non sia integralmente compilato o non sia corredato della documentazione e degli allegati previsti dalle presenti disposizioni, l'Organismo istruttore richiede all'interessato l'integrazione, concedendo a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile.
5. Gli importi dei danni segnalati con il Modulo B1 non possono essere rideterminati in aumento nel Modulo P/A.

Art. 6 - Istruttoria delle domande e controllo a campione

Gli Organismi Istruttori verificano l'ammissibilità e la completezza dei **Moduli P/A** ed effettuano un controllo a campione, nella misura non inferiore al 30%, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati e la conformità ai presenti criteri, ferma restando l'irricevibilità delle domande presentate fuori termine.

2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al punto 1, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico.

3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro il **10/11/2025** dovranno inviare a mezzo pec all'indirizzo prontointervento@cert.regione.piemonte.it gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ritenute ammissibili utilizzando il **Modulo R** editabile e scaricabile al link <https://www.servizi.piemonte.it/srv/oopp-opere-pubbliche/ordinanze-commissariali-alluvioni-calamita-naturali.shtml>

Art. 7 - Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori

1. L'ammontare del fabbisogno finanziario risultante dal **Modulo R** trasmesso dagli Organismi Istruttori sarà comunicato dal Commissario delegato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'apposito stanziamento finanziario.

2. Il Commissario a seguito della comunicazione dell'avvenuto stanziamento, provvede con apposito atto a ripartire ed assegnare ai singoli Organismi Istruttori le risorse a copertura dei contributi di cui alle presenti disposizioni e a liquidare ai Comuni un acconto nella misura massima del 50% delle risorse spettanti.

3. L'ulteriore quota fino al 50% a saldo del contributo spettante sarà erogata al ricevimento della rendicontazione finale da parte dell'Organismo Istruttore, fatto salva la disponibilità finanziaria.

Art. 8 - Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie ai beneficiari

1. L'Organismo Istruttore, ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione delle risorse finanziarie, provvede al controllo delle domande sulla base dei presenti criteri e procede ad adottare, entro **60 giorni** dalla suddetta comunicazione, l'atto di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda, l'importo massimo del contributo concedibile e il termine entro cui devono essere eseguiti e rendicontati i lavori.

L'Organismo Istruttore è tenuto a specificare che in caso di mancata o parziale rendicontazione delle spese, nei termini prescritti o in caso risulti dalla successiva istruttoria che gli interventi per i quali viene richiesto il contributo non siano stati effettivamente funzionali e indispensabili al rientro nell'abitazione principale abituale e continuativa il contributo percepito anche in acconto dovrà essere restituito.

2. Il termine per l'esecuzione e rendicontazione dei lavori da parte dei soggetti beneficiari è fissato in un massimo di **4 mesi** dall'atto di concessione dall'Organismo Istruttore al beneficiario. Su istanza motivata del beneficiario, il termine può essere prorogato all'Organismo Istruttore una sola volta per un massimo di **2 mesi** e di tale proroga deve esserne data comunicazione via PEC al Settore regionale Infrastrutture e Pronto Intervento.

3. L'Organismo Istruttore è tenuto a prendere il codice CUP per l'intero importo dei contributi concessi (CUP cumulativo).

4. L'Organismo Istruttore, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione e del trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte procede ad erogare l'acconto ai beneficiari nella misura massima del **50%**;

5. L'Organismo Istruttore, a seguito del ricevimento da parte dei beneficiari di tutta la documentazione comprovante la spesa sostenuta, e terminate le operazioni di verifica della documentazione prodotta e l'istruttoria finale, provvede ad inoltrare richiesta di saldo al Settore regionale Infrastrutture e Pronto Intervento allegando la seguente documentazione:

A) modulo di richiesta erogazione a saldo firmato digitalmente in pades o cades (Allegato 1)

B) quadro economico a consuntivo firmato digitalmente in pades o cades (Allegato 2)

C) un numero di file in pdf (firmati digitalmente in cades o pades) corrispondenti al numero dei soggetti beneficiari indicati nel prospetto riepilogativo e denominati con il nominativo del soggetto beneficiario ivi indicato, contenenti ciascuno:

- Domanda di contributo (**Modulo B1**)
- Perfezionamento della domanda di contributo e richiesta acconto (**Modulo P/A**)
- Atto di concessione del contributo
- Fatture della ditta/ditte esecutrici / fornitrici e dei professionisti
- Durc della Ditta che ha eseguito o eseguirà i lavori (valido alla data del pagamento delle fatture o successivo);
- Regolarità contributiva dei Professionisti
- Pagamenti tracciabili del soggetto beneficiario nei confronti delle ditte esecutrici / fornitrici / professionisti (es. ricevuta bonifico effettuato)
- Eventuale copia del verbale di assemblea condominiale
- Eventuali **Moduli B2, B3, B4** (nei casi specificati)
- Tracciabilità dei flussi finanziari del soggetto beneficiario (**Allegato 4**)
- Attestazione di conformità digitale (**Allegato 3**) a firma del Sindaco o di un funzionario del Comune.
- Dichiarazione codice Cup
- Mandato quietanzato del Comune nei confronti del soggetto beneficiario relativo all'acconto erogato.

Ad ogni file, denominato con il nominativo del soggetto beneficiario, dovrà essere allegata in coda l'attestazione di conformità digitale.

6. Il termine ultimo per l'invio della richiesta di saldo da parte degli enti istruttori verrà comunicato con successivo provvedimento.

7. L'Organismo Istruttore provvede, a seguito del trasferimento della parte residua del contributo, a liquidare il saldo ai beneficiari e ad inviare i relativi mandati e quietanze al Settore Infrastrutture e Pronto intervento entro 30 giorni dall'ultimo pagamento effettuato.

Art. 9 - Documentazione per la rendicontazione dei lavori

1. I beneficiari del contributo devono presentare al Comune, **preferibilmente a mezzo PEC**, la seguente documentazione:

- Fatture debitamente quietanzate con pagamenti tracciabili;

- DURC della/e Ditta/e che ha/hanno eseguito i lavori validi alla data del pagamento;
- Certificato di regolarità contributiva dei professionisti validi alla data del pagamento;
- Eventuale copia verbale di assemblea condominiale;
- Eventuali **Moduli B2, B3, B4**;
- Estremi del conto corrente bancario (**obbligatorio**), intestato o cointestato al beneficiario, su cui versare la somma spettante, da comunicare al comune mediante dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (**Allegato 4**)

2. Possono essere ritenute ammissibili le spese sostenute, in luogo del beneficiario, dal coniuge o dal familiare convivente. In tal caso l'Organismo Istruttore dovrà verificare che i documenti di spesa siano riferiti all'unità immobiliare danneggiata a seguito dell'evento calamitoso.

3. Non sono ammesse a contributo, le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es. ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo; sono ammesse a contributo solo le forniture di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia.

4. I beneficiari sono tenuti ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

5. La documentazione può essere presentata al posto del proprietario, dal titolare di diritto reale o personale di godimento (usufruttuario, locatario, comodatario ecc.), dell'unità immobiliare danneggiata se costituente, alla data dell'evento calamitoso, sua abitazione principale, nel caso in cui lo stesso si accolli le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo, va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito **Modulo B3** ed allegando copia di un suo documento di identità in corso di validità.

6. Nei casi in cui l'Organismo Istruttore rilevi che la documentazione della spesa presentata abbia necessità di essere integrata, a pena di inammissibilità, richiede all'interessato le integrazioni del caso, concedendo a tal fine il termine di **30 giorni** decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. L'integrazione NON può ammettere la sostituzione di fatture già rendicontate.

Art. 10 -Parti comuni di un edificio residenziale, delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non ancora eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il **modulo B4**.

2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere integrata con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori; in caso contrario non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 11 - Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il **Modulo B2**.
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 12 - Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Per il proprietario che, dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo Mod.B1 abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione, decade dal diritto a ricevere il contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. L'acquirente non potrà comunque ottenere il contributo, dal momento che non può aver presentato il Modulo B1 durante la ricognizione dei danni.
3. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo che, alla data dell'evento calamitoso, possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.), in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
 - b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
 - c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente (ex art. 43 del codice civile) alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente, a tale data, anche abitazione principale del proprietario.

Art. 13 - Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
2. Nel caso di coeredi gli stessi dovranno conferire apposita delega ad un solo erede per la presentazione di domande / documentazione / riscossione ecc. utilizzando il **Modulo B2** (*delega ai comproprietari*)

Art. 14 - Verifiche e controlli da parte dell'Organismo Istruttore

1. **Per l'erogazione dell'acconto**, l'Organismo Istruttore svolge le verifiche istruttorie in relazione:
 - a) alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell'evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell'unità immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;

- b) al requisito dell'uso dell'unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa;
- c) al fatto che l'unità immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa;
- d) all'ammissibilità dei danni subiti in conformità a presenti criteri.

2. Il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente l'acconto ricevuto a pena di revoca dello stesso anche qualora non proceda alla richiesta di saldo.

2. Per l'erogazione del saldo l'Organismo Istruttore svolge le verifiche istruttorie in relazione:

- a) alla corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nei presenti criteri;
 - b) alla conformità della documentazione giustificativa della spesa.
 - c) con riferimento ai DURC e alla regolarità contributiva dei professionisti il Comune è tenuto a verificarne la validità. Nel caso la documentazione comprovante la regolarità contributiva non sia prodotta a cura dei beneficiari il Comune potrà richiederla d'ufficio a pena della non ammissibilità delle corrispondenti fatture.
4. In caso di rendicontazione totale delle spese da parte del beneficiario, il Comune effettua entrambe le verifiche istruttorie di cui sopra. In tali circostanze all'interessato viene comunque erogato l'acconto, mentre all'erogazione del saldo si provvederà a seguito delle verifiche previste sulla rendicontazione trasmessa al Settore infrastrutture e Pronto Intervento .
5. Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo dell'acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno comunicate.

Art. 15 - Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi di altro Ente pubblico (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali), corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro Ente andrà sommato il contributo di cui alle presenti disposizioni.
2. In caso di superamento del danno ammissibile il contributo verrà ridotto di conseguenza al fine di verificare che la somma del contributo di cui alle presenti disposizioni, dell'eventuale indennizzo assicurativo e dell'eventuale altro contributo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.
3. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attesta l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per l'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

5. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, in caso i relativi indennizzi o contributi siano percepiti successivamente e, quindi non allegata alla domanda, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

6. In assenza di polizze assicurative e/o contributi da altro ente per il ripristino di danni in conseguenza di calamità naturali dovranno essere compilate le autocertificazioni previste nel Modulo P/A

Art. 16 - Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dall'Organismo Istruttore, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso del personale incaricato dall'Organismo Istruttore a tutta la documentazione di riferimento, in occasione di eventuali sopralluoghi e ispezioni.

2. In caso di mancata o parziale rendicontazione delle spese o in caso risulti dall'istruttoria che gli interventi per i quali viene richiesto il contributo non siano stati effettivamente funzionali e indispensabili al rientro nell'abitazione principale abituale e continuativa il contributo percepito anche in acconto dovrà essere restituito all'Organismo Istruttore.